



COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO PROVINCIA DI MANTOVA



AREA TECNICA

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Prot. N. 1367/1368
Ord. N. 1/2016
Reg. Pubblicaz. N. 149/2016

Borgofranco sul Po, li 22.03.2016

ORDINANZA PER IL SOTTERRAMENTO DELLE NUTRIE PROVENIENTI DALL'ATTIVITA' DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE

IL SINDACO

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio comunale facilita l'incontrollata diffusione e l'aumento della consistenza della specie;

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, provoca la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto la presenza di nutrie sulle strade può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;

Tenuto conto che:

l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 116 ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti*

dalla normativa europea” ed in particolare con l'art. 11, comma 12 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l'art. 2 , comma 2;

Considerato inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della L.R. 8/94 e di conseguenza non sono più risarcibili i danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- Vista la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF con cui si ribadisce sia “l’opportunità di piani di controllo:.....omissis; ivi comprese le tecniche di cattura, tecniche di abbattimento e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente” sia la non applicazione del Regolamento CE n 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento”;
- Sottolineato che la medesima circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del MIPAAF conferma che “ tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti:
 - a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
 - b) consentire nella gestione delle problematiche relativa al sovrappopolamento delle nutrie, l’utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l’eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni)”;

Richiamato altresì il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie;

Considerato che la Regione Lombardia ha recentemente approvato la legge 32/2014 con cui sono state apportate importanti modifiche alla LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002, N. 20 “Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*)”.

Accertato che la suddetta norma prevede all’art. 2 che i comuni:

- a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;
- b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province, di cui al comma 2, e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3;
- c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l’autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Considerato altresì che l’art. 2 (Norma transitoria) della legge regionale 32/2014 prevede che al fine di dare continuità all’attività di contenimento della specie in atto sul territorio regionale, fino all’approvazione dei piani provinciali di contenimento ed eradicazione regionale e provinciale, le province attuano sul territorio regionale le azioni con le modalità stabilite dai Piani di contenimento provinciali in vigore alla data del 21 agosto 2014 e compatibili con quanto disposto dalla presente legge. Gli operatori in possesso di autorizzazione o abilitazione provinciale valida alla data del 21 agosto 2014 possono esercitare l’attività di contenimento ed eradicazione secondo le modalità stabilite negli atti autorizzativi o abilitativi emessi dalle province fino alla loro scadenza, salvo revoca.

Considerato che la Provincia di Mantova, con nota del 11 dicembre 2014, ha comunicato la possibilità di proseguire l’attività di contenimento secondo le modalità previste dal piano vigente alla data del 21 agosto 2014.

Viste le risultanze dell’incontro tenutosi in data 08/01/2015 alla presenza dei rappresentanti dei Comuni della provincia, della Provincia di Mantova e dell’ASL ove si è convenuto, vista la necessità e l’urgenza di adottare provvedimenti omogenei sul territorio di mantenere, nelle more della definizione di una convenzione tra le parti, il coordinamento delle



operazioni in capo alla Provincia di Mantova, la quale si è resa disponibile anche a mettere a disposizione le proprie gabbie-trappola già in possesso dei comuni, operando di concerto con i comuni con le stesse modalità adottate nei piani di contenimento provinciali, prevalendo il principio di tutela della sicurezza e dell'incolumità del territorio;

Vista la nota di Regione Lombardia Prot. H1.2015.0000931 del 13/01/2015 con cui si comunica che nelle more della predisposizione da parte delle province dei piani di eradicazione della nutria sulla base del *Programma regionale triennale di eradicazione e delle linee guida regionali per le attività dei comuni*, si invitano codesti Enti a proseguire l'attività di contenimento della specie, con le modalità stabilite dai Piani di contenimento provinciali in vigore alla data del 21 agosto 2014 e compatibili con quanto disposto dalla legge in oggetto.

Vista la Delibera della Giunta provinciale n. 4 del 25/01/2016 "MODIFICHE AL "PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA MYOCATOR COYPUS) IN PROVINCIA DI MANTOVA";

Richiamata la Delibera della Giunta Provinciale n. 6 del 20.01.2016 di integrazione alla D.G.P. n. 4 del 2016 nella quale è stabilito che l'attività di cattura delle nutrie con finalità di contenimento ed eradicazione è consentita sin d'ora secondo le modalità stabilite dal piano provinciale modificato e adottato con D.G.P. n. 4 del 2016.

Visto il regolamento C.E. n. 1069/2009 e, in particolare, l'art. 9 e art. 19 comma 1 lettera, il quale stabilisce come attuabile l'affossamento di carcasse provenienti da luoghi isolati.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'articolo 50, anche in merito all'esercizio di funzioni in campo igienico sanitario.

Tenuto conto del parere igienico sanitario per l'interramento delle nutrie, pervenuto in data 17.03.2016, ns. prot. 1125, da parte dell'ATS VAL PADANA, Sede Territoriale di Mantova, Dipartimento Prevenzione Medica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, che qui si allega come parte integrante della presente ordinanza (All.1).

Considerato che

- l'elevato numero di capi abbattuti dall'attività di contenimento ed eradicazione richiede una consistente ed onerosa attività di smaltimento difficilmente attuabile con le limitate risorse disponibili e che tale condizione potrebbe determinare un rischio sanitario
- la collocazione delle trappole lungo fossi e canali in aperta campagna, luoghi quindi di difficile accesso.

Richiamato l'art. 2 c.1 c della L.R. 7 ottobre 2002 , N. 20, e pertanto la possibilità in capo al Sindaco di autorizzare il sotterramento delle carcasse di nutria provenienti dall'attività di contenimento.

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di autorizzare gli operatori in possesso di regolare autorizzazione provinciale per all'attuazione del piano di contenimento della specie nutria a procedere, previo assenso scritto del proprietario, al seppellimento degli animali abbattuti, puntualizzando che le operazioni dovranno essere scrupolosamente svolte secondo le condizioni indicate nel parere dell'ATS VAL PADANA, Sede Territoriale di Mantova, Dipartimento Prevenzione Medica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ns. prot. 1125 del 17.03.2016, All. n°1 alla presente ordinanza, e in condizioni di costante sicurezza per gli operatori e per i terzi.

Visti gli artt. 50, comma 4, e 54 TUEL;

Visto l'art. 15 della legge 225/1992;

ORDINA

Agli operatori di possesso di regolare autorizzazione provinciale per all'attuazione del piano di contenimento della specie nutria a procedere al sotterramento degli animali abbattuti sul territorio comunale, prescrivendo che:

- le operazioni dovranno essere scrupolosamente svolte secondo le condizioni indicate nel parere dell'ATS VAL PADANA, Sede Territoriale di Mantova, Dipartimento Prevenzione Medica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ns. prot. 1125 del 17.03.2016, All. n°1 alla presente ordinanza;



- le operazioni si svolgano in condizioni di costante sicurezza per gli operatori e per i terzi;
- venga tenuto, a cura degli operatori, apposito registro indicante la località precisa, la data e il numero di capi sotterrati.

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente all'albo pretorio on-line, nonché di trasmetterla per quanto di competenza e per la verifica della stessa, all'Ufficio di Polizia Locale, alla Provincia di Mantova, alla Prefettura di Mantova, al Corpo Forestale dello Stato di Mantova, al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, alla Regione Lombardia, all'ATS VAL PADANA - Sede Territoriale di Mantova, all'ARPA di Mantova, all'ISPRA e alle Associazioni degli Agricoltori.


AVVERTE

Che in caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza si procederà a termini di legge e con l'applicazione delle sanzioni specifiche.



INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma, Legge 241/90, si avverte che il Responsabile del procedimento è l'Ag. Istr. di P.L. Pontara Giovanni contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (L. n°1034/71) entro 60 giorni dalla data di notifica della presente, oppure in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica della presente (D.P.R. n°1199/71).

Affissione all'albo effettuata dal giorno 25-3-16 al giorno _____
 Pubblicazioni effettuate con note di prot. 1367



Borgofranco sul Po, li 25-03-16



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Val Padana

COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO

Provincia di Mantova

17 MAR. 2016

ARRIVO

Prot. N. ...1225... Cat. /G... Clas. A...

Dipartimento Prevenzione Medico
Sede Territoriale di Mantova
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Protocollo N. 11425/16 del 17/03/16

Ai Signori Sindaci dei comuni afferenti
all'ATS Val Padana
sede territoriale di Mantova

Oggetto: Indicazioni operative igienico sanitarie per interrimento nutrie

La presente nota ha alcune differenze rispetto alla comunicazione inviata da ASL Mantova nel corso del 2015, sullo stesso oggetto, in quanto la presente comunicazione, che sostituisce e annulla ogni precedente comunicazione, è stata concordata anche con i colleghi di ATS Val Padana della sede territoriale di Cremona, sentito altresì il Dipartimento Veterinario.

Premesso che in presenza di un piano di riduzione della popolazione di nutrie che pianifichi il loro abbattimento e che preveda il coinvolgimento contemporaneo di più partecipanti, da un punto di vista sanitario in merito al corretto smaltimento delle carcasse (se numerose), si evidenzia la necessità di prevedere il momentaneo stoccaggio in congelatore per il successivo loro conferimento in inceneritore tramite ditte specializzate ed autorizzate al ritiro.

In via del tutto eccezionale, il parere all'interrimento delle carcasse di nutria si intende espresso favorevolmente qualora vengano rispettate le seguenti indicazioni operative:

- A) L'interrimento di carcasse di animali è consentito solo in condizioni di emergenza (sanità animale o qualora il lavoro di recupero per il successivo invio all'impianto di smaltimento sia particolarmente difficoltoso/oneroso) e per un numero molto contenuto di capi abbattuti (massimo 4-5 nutrie), corrispondenti a circa un massimo di 30 Kg per punto di interrimento;
- B) Le aree in cui possono essere interrate le carcasse di animali abbattuti devono essere:
Isolate, cioè poste ad almeno 50 metri da case isolate e pozzi di acqua potabile e/o irrigui e a più di 200 metri da zone abitate (residenziali, produttive, ...) o da pubblici acquedotti;
Lontane da corsi d'acqua, cioè ad almeno 10 metri da corsi d'acqua e/o fossi e in aree esterne alle zone golenali aperte;
Il fondo dello scavo deve essere almeno 0,50 metri più alto rispetto al livello massimo di falda freatica e le carcasse devono essere ricoperte da almeno 1.00 metro di terreno e portato a una quota maggiore di circa 0,30 metri rispetto al livello originale del suolo, al fine di compensare le perdite di volume dovute alla mineralizzazione e in modo da evitare il dissotterramento da parte di animali opportunisti. In aree adibite a coltivazioni soggette ad aratura, l'interrimento deve avvenire ad una profondità tale da impedire che la prevista aratura possa coinvolgere la zona utilizzata per l'interrimento delle carcasse, rispettando però sempre la distanza dalla falda. La distanza minima tra fosse di interrimento deve essere superiore ai 50 metri. Sul fondo della fossa di interrimento è opportuno prevedere uno strato incentivante di 0,20 - 0,40 metri di materiale vegetale/organico (ad esempio foglie secche, paglia e letame) che favorisca una ottimale mineralizzazione ed è consigliabile che le pareti il fondo della fossa di interrimento, ivi comprese le carcasse, vengano cosparse di calce idrata.

ATS della Val Padana

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - www.ats-valpadana.it - C.F./P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Mantova: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334927 - sisp.mantova@aslmm.it


C) Tutti i partecipanti coinvolti nel piano per il contenimento numerico delle nutrie devono essere informati sui rischi sanitari (biologici) che comporta l'attività svolta ed in particolare che anche le nutrie, in quanto possibili portatrici, possono trasmettere zoonosi come, leptospirosi, salmonellosi, ecc. A tal fine, i cacciatori devono sempre utilizzare calzari impermeabili (stivali) e, nel momento in cui raccolgono le carcasse di nutria, devono essere muniti di guanti adeguatamente resistenti ricoperti da guanti monouso, in modo da evitare di poter venire a contatto con urina, feci, sangue degli animali abbattuti. Gli animali devono poi essere trasportati fino al luogo dell'interramento o al congelatore per il successivo smaltimento, in modo da non disperdere nell'ambiente liquidi o altri materiali organici. I guanti monouso dovranno essere smaltiti in idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti e non potranno essere abbandonati sul suolo in nessun caso.

Si ribadisce che è il Sindaco, valutato e dichiarato lo stato di necessità, l'autorità che può rilasciare l'autorizzazione all'interramento delle nutrie, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate.

Il presente parere non è comprensivo di quanto di competenza ARPA

Distinti saluti

X Il Responsabile SISP
Dott.ssa Fabrizia Zaffanella



Dott. Vito Bocelli

Il Responsabile del procedimento amm.vo: Dott. Vito Bocelli
Il Referente del procedimento amm.vo: Dott. Vito Bocelli